



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-653/18, 17 ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:876	Unitel sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	X	Rinvio pregiudiziale	PL	Ultima istanza	/		Condizioni per l'esenzione all'esportazione (sentenza del 28 marzo 2019, Vinš, C 275/18, EU:C:2019:265, punto 23).  Rilevanza del termine «spediti» impiegato dalla Direttiva IVA (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, BDV Hungary Trading, C 563/12, EU:C:2013:854, punto 24, e del 28 marzo 2019, Vinš, C	Esenzioni all'esportazione – Principio di proporzionalità – Principio della neutralità fiscale – Prove – Frode – Prassi di uno Stato membro consistente nel negare il diritto all'esenzione qualora l'acquirente dei beni esportati non sia identificato.
<b>Classificazione</b>									
IVA									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>1) Se, alla luce degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131, della direttiva [IVA], nonché dei principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità, la corretta prassi nazionale debba consistere nell'applicazione dell'esenzione con diritto a detrazione (in Polonia, l'aliquota dello 0%), ogniqualvolta siano soddisfatte cumulativamente due condizioni:</p> <p>a) l'esportazione di beni sia avvenuta nei confronti di un destinatario non identificato stabilito fuori dell'Unione europea, e</p> <p>b) sussistano chiare prove del fatto che i beni hanno lasciato il territorio dell'Unione europea e tale circostanza non sia contestata.</p> <p>2) Se le disposizioni degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131 della direttiva [IVA], nonché i principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità, ostino ad una prassi nazionale consistente nel ritenere non avvenuta una cessione – con la conseguenza che le autorità tributarie negano l'applicazione ad una siffatta operazione dell'esenzione con diritto a detrazione (in Polonia, l'aliquota dello 0%) – qualora dei beni siano stati incontestabilmente esportati fuori dell'Unione europea e, successivamente all'esportazione, le suddette autorità tributarie abbiano constatato, nell'ambito di un accertamento da esse condotto, che l'acquirente effettivo dei beni non era il soggetto indicato nella fattura, emessa dal soggetto passivo, attestante la cessione, bensì un soggetto diverso, non identificato dalle autorità.</p> <p>3) Se, alla luce degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131, della direttiva [IVA], nonché dei principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità – nell'ipotesi in cui vi siano chiare prove del fatto che i beni hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, ma le autorità, in assenza di un destinatario identificato, ritengano non avvenuta la cessione di beni – la corretta prassi nazionale debba consistere nell'applicazione alla cessione di beni dell'aliquota nazionale, o se invece si debba ritenere che in una situazione del genere non sussista alcuna operazione imponibile ai fini dell'IVA, con la conseguenza che il soggetto passivo non ha diritto, ai sensi dell'articolo 168 della direttiva [IVA], a detrarre l'imposta pagata a monte sull'acquisto dei beni esportati.</p>									
<b>Dispositivo</b>									
<p>1) L'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale, come quella di cui al procedimento principale, consistente nel ritenere in tutti i casi che non si configuri una cessione di beni, ai sensi di questa prima disposizione, e nel negare di conseguenza il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora i beni interessati siano stati esportati fuori dell'Unione europea e, successivamente alla loro esportazione, le autorità tributarie abbiano constatato che l'acquirente dei medesimi beni era non già il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non è stato identificato. In simili circostanze, il beneficio dell'esenzione dall'IVA prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva in parola deve essere negato se l'assenza di identificazione dell'effettivo acquirente impedisce di dimostrare che l'operazione in questione costituisce una cessione di beni, ai sensi della medesima disposizione, o se è dimostrato che il suddetto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione in questione rientrava nell'ambito di una frode commessa a danno del sistema comune dell'IVA.</p> <p>2) La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che, qualora, in simili circostanze, sia negato il beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista all'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2006/112, si deve giudicare che l'operazione in questione non costituisce un'operazione imponibile e che, pertanto, essa non conferisce il diritto al beneficio della detrazione dell'IVA assolta a monte.</p>									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La sentenza scaturisce da una domanda di pronuncia sull'interpretazione dell'art. 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'art. 131 della Direttiva IVA, alla luce dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società polacca e l'Amministrazione finanziaria per il mancato riconoscimento, da parte di quest'ultima, dell'esenzione dall'IVA per alcune operazioni di esportazione compiute dalla suddetta società.</p> <p>In particolare, la società aveva venduto telefoni cellulari a due enti ucraini. In seguito ad un accertamento di cui la stessa società è stata oggetto, l'Amministrazione finanziaria aveva constatato che era stata effettuata la procedura di esportazione dei telefoni cellulari al di fuori del territorio dell'Unione Europea, ma tali beni erano stati acquistati, non dagli enti menzionati nelle fatture, bensì da altri enti non identificati. L'Amministrazione finanziaria ha, quindi, ritenuto che non fosse avvenuta alcuna cessione di beni e che, pertanto, la società non aveva il diritto di applicare l'aliquota IVA dello 0%, prevista dalla normativa nazionale.</p> <p>Dagli accertamenti effettuati risultava, inoltre, che uno dei due enti ucraini era una società di comodo, finalizzata ad occultare l'effettivo destinatario, nonché a commettere una frode fiscale nei confronti delle Autorità tributarie polacche ed ucraine, e che l'altro ente non era l'operatore economico che aveva acquistato i telefoni presso la società polacca.</p> <p>Le questioni pregiudiziali presentate da giudice del rinvio sono, quindi, dirette a chiarire se, gli articoli in precedenza citati della Direttiva IVA, nonché i principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi nazionale consistente nel ritenere che non si configuri una cessione di beni e, quindi, non si riconosce il beneficio dell'esenzione dall'IVA, qualora l'esportazione dei beni sia avvenuta nei confronti di un destinatario non identificato stabilito fuori dell'Unione Europea e sussistano chiare prove del fatto che i beni hanno lasciato il territorio dell'Unione Europea e tale circostanza non sia contestata.</p> <p>La Corte di Giustizia ricorda preliminarmente che, in forza dell'art. 146, paragrafo 1, lettere a) e b), della Direttiva IVA, gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto, oppure da un acquirente o per suo conto, fuori dell'Unione Europea. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 14, paragrafo 1, della suddetta Direttiva, ai sensi del quale si considera "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.</p> <p>Tale nozione di "cessione di beni" ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni.</p> <p>Pertanto, il fatto che beni esportati siano acquistati fuori dell'Unione Europea da un ente che non è quello menzionato nella fattura e che non è identificato non esclude che i criteri oggettivi siano soddisfatti, poiché l'esportazione di un bene si perfeziona e l'esenzione della cessione all'esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell'Unione Europea ed il bene, in seguito a tale spedizione o trasporto, ha lasciato fisicamente il territorio dell'Unione Europea.</p> <p>Secondo la Corte di Giustizia, la qualificazione di un'operazione come cessione di beni non può essere subordinata alla condizione che l'acquirente sia identificato. Inoltre, il fornitore non può essere considerato responsabile del pagamento dell'IVA indipendentemente dal suo coinvolgimento nella frode commessa dall'acquirente. Infatti, sarebbe manifestamente sproporzionato imputare ad un soggetto passivo i mancati introiti tributari causati dai comportamenti fraudolenti di terzi sui quali esso non ha alcuna influenza.</p> <p>Pertanto, la Corte dichiara contraria alla normativa europea la prassi nazionale che non riconosce l'esistenza di una cessione di beni e, di conseguenza, non riconosce il beneficio dell'esenzione IVA, qualora i beni siano stati esportati fuori dell'Unione Europea e, successivamente alla loro esportazione, le Autorità tributarie abbiano constatato che l'acquirente dei beni era, non il soggetto menzionato nella fattura redatta dal soggetto passivo, bensì un ente diverso che non è stato identificato. In tali circostanze, il beneficio dell'esenzione dall'IVA non deve essere riconosciuto.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									